



Città di Seregno

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 36

DEL 16-01-2018

OGGETTO: CAUSA SOC. IMMOBILIARE CAVOUR 2015 SRL / COMUNE DI SEREGNO -
RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. 2A -R.G. 2769/2017 -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 979/01)

AREA SERVIZI TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO CULTURA

**Oggetto: CAUSA SOC. IMMOBILIARE CAVOUR 2015 SRL / COMUNE DI SEREGNO -
RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. 2A -R.G. 2769/2017 -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 979/01)**

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTA la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per i periodi 2017-2020 (sezione strategica) e 2017-2019 (sezione operativa) e bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31 gennaio 2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende necessario adottare il presente provvedimento;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Seregno, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 184 del 5.12.2000, ed in particolare l'art. 27 c. 4 che recita: "Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di Seregno e, come tale, è il legale rappresentante dell'Ente omissis";

VISTO inoltre l'art. 37 c. 15 del suddetto Statuto Comunale che recita: "La rappresentanza legale del Comune di Seregno in giudizio è, normalmente, delegata dal Sindaco ai Dirigenti Comunali ed ai funzionari d'imposta, salvo il potere di avocazione da parte dello stesso; essi la esercitano promovendo e resistendo alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti";

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite del 16.06.2005 n. 12868 che recita: "Lo Statuto può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del Comune. Tuttavia, ove una specifica previsione statutaria non sussista, il Sindaco resta il solo soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 50 del T.U. degli enti locali" e che "L'autorizzazione alla lite, quale atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo giuntale non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione e della resistenza alle azioni, a meno che tale adempimento non sia previsto dallo statuto;

PRESO ATTO della circolare del 13.09.2005 prot. n. 9B1 200300689 gab. AREAII REL (ns. prot. 53750 del 16.09.05) della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo con la quale sono state illustrate le conclusioni cui giunge la suddetta sentenza in merito alla configurazione del potere, sia di costituirsi, sia di rappresentare l'Ente in giudizio come potere gestionale piuttosto che riconducibile alle funzioni di indirizzo politico amministrativo proprie degli organi di governo;

RILEVATO che l'art. 37 dello Statuto del Comune di Seregno non conferisce il potere di rappresentanza processuale direttamente ai Dirigenti, ma solo su delega del Sindaco, e per i rispettivi settori di competenza;

PRESO ATTO che con atto di Delega prot. n. 0060707 del 19.12.2017 il Commissario Straordinario ha conferito la rappresentanza legale in giudizio all'ARCH. LORENZO SPARAGO, Dirigente Area Servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura, per le cause in cui l'oggetto o gli atti adottati dal Comune di Seregno diano origine o siano riconducibili a giudizi relativi all'Area di propria competenza;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 che definisce gli incarichi di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi e non quale prestazione d'opera professionale ricadente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001 (art. 7, commi 6 e 6bis) indicando in ogni caso gli stessi quali contratti di appalto esclusi dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute;

ATTESO però che è necessario coordinare le disposizioni di cui all'art. 17 succitato, con quanto prevede l'art. 4 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" e che pertanto i servizi di tutela legale, anche se esclusi dal rispetto delle disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposte dal nuovo codice (il già richiamato D.Lgs n. 502/2016), devono rispettare i principi generali di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";

ATTESO che è stato notificato al Comune di Seregno in data 18.12.2017 - ns. prot. 0060245, il Ricorso per ingiunzione di pagamento ex art. 118 C.P.A. promosso dalla SOC. IMMOBILIARE CAVOUR 2015 SRL avanti al TAR LOMBARDIA MILANO Sez. 2, REG.RIC. 02769/2017 con decreto del Presidente n. 01119/2017, con il quale: "ordina al Comune di Seregno il pagamento della somma di € 33.922,87, nonché degli interessi legali dalla data di debenza del saldo, a favore della Società Immobiliare Cavour 2015 srl, entro il termine di 40 giorni dalla notifica..." correlato alle pratiche edilizie n. 29/2016 e n. 300/2017 - via Cavour, in materia di Sportello unico edilizia;

RICHIAMATA la propria nota prot. 1397 dell'11.01.18, con la quale si ritiene opportuno costituirsi nel giudizio ed affidare la difesa all'AVV. GIORGIO GIUNTONI (P.I. 10257990159) con Studio in Milano via Luciano Manara 13, tramite piattaforma Sin.tel con procedura di affidamento diretto, in quanto i termini di costituzione sono ristretti come indicati dal Giudice nel decreto Presidenziale allegato al ricorso stesso, e nel rispetto dei criteri di trasparenza e rotazione dei legali presenti nell'elenco degli avvocati, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2011, nonché esperto in materia;

ATTESO che è stata eseguita nella piattaforma Sintel della Regione Lombardia la procedura di affidamento diretto come da Report n. 93100032/2018, che si ritiene congrua l'offerta in merito alla tipologia di ricorso presentata, dall'AVV. GIORGIO GIUNTONI (P.I. 10257990159) con Studio in Milano via Luciano Manara 13, pari all'importo di € 4.896,00 più spese forfettarie 15% per € 734,40 e pari al totale di € 5.630,40 (al netto di oneri di legge);

RITENUTO dover nominare il legale suddetto assumendo idoneo impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- 1) di costituirsi avanti al TAR LOMBARDIA MILANO Sez. 2, R.G. 02769/2017, nella causa promossa dalla SOC. IMMOBILIARE CAVOUR 2015 SRL a difesa degli interessi del Comune di Seregno e per le motivazioni in premessa citate;
- 2) di incaricare della rappresentanza legale del Comune di Seregno, con il più ampio mandato, l'AVV. GIORGIO GIUNTONI (P.I. 10257990159) con Studio in Milano via Luciano Manara 13, eleggendo domicilio presso lo stesso;

- 3) di impegnare per l'intero giudizio di cui sopra a favore dell'AVV.TO l'AVV. GIORGIO GIUNTONI (P.I. 10257990159), l'importo di € 7.144,00 (lordo di oneri di legge) imputandolo come segue:

Importo	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggr.	Bilancio	Capitolo Articolo	Codice
7.144,00	01	11	1	03	2018	01111010	U.1.03.02.11.006

- 4) di dare atto che con decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2018 e che per la spesa di cui al presente provvedimento, trattandosi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, si prescinde dalle limitazioni in materia di esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", nel caso, residuale e straordinario e con le precisazioni di cui sopra, di spese non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- 5) di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 6) di dichiarare che la gestione dei rapporti con il Legale nominato verrà seguita direttamente dal Dirigente del Servizio Sportello unico edilizia;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-

Area: SERVIZI TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO CULTURA

Servizio: AFFARI LEGALI

Oggetto: CAUSA SOC. IMMOBILIARE CAVOUR 2015 SRL / COMUNE DI SEREGNO - RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO SEZ. 2A -R.G. 2769/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE (P. 979/01)

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 16-01-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SPARAGO LORENZO

2. SERVIZIO FINANZIARIO

ATTIVITA' DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di entrata, il relativo accertamento

capitolo	imp/acc	importo
2018 S 01111010	2018/497	7144,00

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata

Lì, 16-01-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
E SERVIZI ALLA CITTA'
CORRADO VISCARDI

Seregno, lì 16-01-2018

IL DIRIGENTE
SPARAGO LORENZO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 16-01-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA'**
VISCARDI CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 17-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
MOTOLESE FRANCESCO